



COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77 DEL 21/06/2022

**Oggetto:** TAR Toscana Sez. I rgr.1639/2019 - Autorizzazione alla definizione stragiudiziale. Approvazione schema di accordo e determinazioni conseguenti

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **15:00** presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Presiede l'adunanza **Ing. Adelio ANTOLINI** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Vice Sindaco	CRESPOLINI ANDREA	Si	
Assessore	GIOMMETTI MILA	Si	
Assessore	VANNOZZI MASCIA		Si
Assessore	PAOLI SARA	Si	

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Assume la presidenza Ing. Adelio ANTOLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- Con ricorso notificato il 09.12.2019 ( assunto al protocollo comunale nr. 23864 del 09.12.2019 ) la --- omissis... --- rappresentata, difesa dagli avv. --- omissis... --- ha impugnato, dinanzi al TAR Toscana Sez.I la nota prot. n. 0019611 del 07.10.2019 a firma del Comandante della Polizia Municipale, con la quale veniva negato, alla società ricorrente, il rilascio dell'autorizzazione in deroga alla circolazione di alcuni mezzi pesanti su alcune strade del centro abitato di Stagno nonché degli atti presupposti alla stessa, formulando contestuale richiesta risarcitoria per i danni asseritamente patiti in conseguenza del diniego gravato e da quantificarsi in corso di causa;
- Con il ricorso suddetto, la --- omissis... --- ha instaurato il giudizio amministrativo identificato con Rgr n. 1639/2019, lamentando la violazione dell'art 3 e dell'art. 10 bis della L. 241/90 sostenendo l'illegittimità dell'ordinanza n. 7 del 20.01.2018 in quanto basata su presupposti errati, i quali avevano determinato anche l'illegittimità del conseguente diniego all' autorizzazione in deroga richiesta, trattandosi, secondo la ricorrente, di

diniego adottato in difetto di istruttoria, inficiato da disparità di trattamento specialmente considerando una situazione immutata nell'attività svolta e le precedenti autorizzazioni in deroga ottenute;

- Il Comune di Collesalvetti si è costituito nel predetto giudizio amministrativo per il tramite dell'Avv. Elena Regoli, giusta la delibera di G.C. n. 8 del 28.01.2020, contestando le censure formulate dalla Società ricorrente;

**Dato atto che :**

- A partire da fine anno 2020, in pendenza del giudizio amministrativo citato, si è verificato un inasprimento e l'exasperazione nei rapporti contrattuali tra la --- omissis... ---. da un lato e le società di autotrasporto subaffittuarie dall'altro, in quanto era stato limitato l'accesso all'area a causa del divieto di transito dei mezzi pesanti posto nel centro abitato di Stagno.
- In ragione di ciò, le società utilizzatrici del terminal si mostravano intenzionate a sciogliere anticipatamente i rispettivi rapporti contrattuali e ad ottenere il risarcimento del danno dalla --- omissis... ---, se quest'ultima non avesse trovato una soluzione celere atta a garantire il regolare e libero transito dal centro di Stagno ai mezzi pesanti diretti e provenienti dal terminal containers sito in loc. Mignattaio, sede dell'attività di autotrasporto, ma con limitato godimento a causa dell'ordinanza comunale e del successivo diniego dell'autorizzazione in deroga;
- A fronte di tale ultimo sviluppo la--- omissis... --- ha avviato un dialogo con Il Comune al fine di valutare la possibilità di trovare una soluzione stragiudiziale al contenzioso in atto con la stessa amministrazione comunale, così da poter risolvere anche la controversia insorta tra la stessa società ricorrente e le società di autotrasporto utilizzatrici del compendio di proprietà della --- omissis... ---Durante lo svolgimento delle trattative predette e prima del raggiungimento dell'ipotizzato accordo stragiudiziale, il TAR Toscana Sez. I, stante le previsioni del PNRR, all'inizio di febbraio 2022, ha inviato avviso alla ricorrente, per la fissazione, a breve, dell'udienza di trattazione del ricorso rgrn 1639/2019;

**Rilevato che** in ragione del contenzioso pendente, delle necessità di addivenire ad una celere definizione del medesimo in ragione delle trattative avviate tra la --- omissis... --- ed il Comune, le parti nel tentativo di trovare una soluzione stragiudiziale per definire il giudizio Rgr 1639/2019 pendente dinanzi al TAR Toscana sez. I, nell'ambito del dialogo intrapreso, richiamando la vicenda pregressa (meglio sintetizzata nel **ALL. A** allegato alla presente proposta di deliberazione a formarne parte integrante ed essenziale ma non oggetto di pubblicazione) hanno confrontato i rispettivi interessi;

**Considerato** che dal predetto confronto è emerso che :

- il Comune di Collesalvetti - in ragione della prioritaria tutela da riconoscere alla sicurezza nella circolazione veicolare e nel transito dei pedoni nel centro abitato della frazione di Stagno- ferma la volontà prioritaria di salvaguardare la sicurezza degli abitanti di Stagno ed evitare un nuovo considerevole aggravio nella circolazione veicolare nella ridetta frazione, ha valutato gli effetti dell'eventuale accoglimento del ricorso avversario e dell'annullamento degli atti ex adverso gravati in particolare quelli che avrebbero determinato una circolazione incontrollata dei mezzi pesanti nel centro della frazione comunale ed i gravosi effetti economici in caso di condanna dell'Ente al risarcimento del danno ex adverso preteso per l'ipotesi di annullamento degli atti comunali contestati ;
- la --- omissis... --- per parte propria, tramite il Legale Rappresentante – considerato l'incerto esito del giudizio amministrativo ( in ragione del preminente interesse pubblico alla sicurezza veicolare nel centro abitato di Stagno) quindi la possibilità da parte del Giudice adito, di riconoscere la fondatezza e la legittimità degli atti comunali

gravati e limitanti il transito dei mezzi pesanti nella frazione di Stagno, ha ribadito la necessità di fruire di una via d'accesso e di uscita per i mezzi pesanti in transito da e per il terminale container giusto il condono edilizio rilasciato dal Comune di Collesalveti con concessione n. 94/1793 del 27.06.1994, e di azzerare il rischio connesso alla decisione giudiziale anche al fine di fare cessare celermente e definitivamente la lite in corso con le imprese di autotrasporto subaffittuarie, onde mantenere attivi i rispettivi rapporti contrattuali;

- rispetto al giudizio amministrativo Rg.r.n. 1639/2019, la criticità principale riguarda il transito dei mezzi pesanti in uscita dal terminal che necessitano di passare dal centro abitato di Stagno ed a tal proposito è stata ipotizzata una soluzione stragiudiziale, che ha per oggetto l'installazione di un impianto semaforico, prima e dopo l'accesso al sottopasso (di larghezza ridotta) presente in via Toscana (vedasi rappresentazione cartografica di cui agli **ALL.TI C e C1** allegati alla presente proposta di deliberazione a formarne parte integrante ed essenziale), consentendo così, ai mezzi pesanti, di poter uscire dal terminal containers, senza dover attraversare il centro abitato di Stagno, ma di percorrere la via Toscana (strada a doppio senso di marcia) e di fare manovra in sicurezza su area pubblica comunale per poi reimmettersi sul tratto di via Toscana che si collega con la variante Aurelia sia in direzione Grosseto – Roma, che in direzione Pisa-Genova- Firenze, senza passare dal centro della frazione comunale (tutto come meglio illustrato **nell'Allegato D1** allegato alla presente proposta di deliberazione a formarne parte integrante ed essenziale), mentre in entrata verso il terminal, di poter impiegare la viabilità meglio rappresentata agli allegati grafici **ALL. D2 e ALL. D3** (allegati alla presente proposta di deliberazione a formarne parte integrante ed essenziale).

**Valutato che** in base alla soluzione stragiudiziale ipotizzata:

1. la società ricorrente, con l'installazione - in prossimità del sottopasso ubicato in via Toscana come da **ALL.TI C e C1**- dell'impianto semaforico ed il transito alternato dei mezzi pesanti diretti o provenienti dal terminal containers, non avrebbe più interesse ad ottenere l'annullamento del provvedimento comunale gravato in quanto riguardante esclusivamente il centro abitato di Stagno e non la via Toscana che attraversa la zona industriale della ridetta frazione ed ha accesso diretto alla variante Aurelia, riuscendo così a proseguire i contratti locativi in essere con le società utilizzatrici del terminal container in loc. Mignattaio, e risolvendo definitivamente a stralcio le questioni controverse con le stesse pendenti in ragione del ridotto utilizzo dello stesso terminal, essendo incerto l'esito, nel merito, della pronuncia giudiziale;
2. il Comune di Collesalveti tramite l'installazione di impianto semaforico potrebbe mantenere il provvedimento ex adverso gravato, realizzando l'attuale e prioritario interesse pubblico di salvaguardare la sicurezza degli abitanti di Stagno evitando il considerevole aggravio nella circolazione veicolare dei mezzi pesanti dalla frazione suddetta che, differentemente, si sarebbe verificato in caso di annullamento degli atti ex adverso gravati;

**Dato atto che :**

- la --- omissis... ---con nota prot. 5037 del 15.03.2021, al fine di definire favorire la più celere soluzione stragiudiziale del contenzioso amministrativo pendente, si è offerta di acquistare l'impianto semaforico, da cedere gratuitamente all'Ente una volta installato e collaudato a regola d'arte, sostenendo una spesa complessiva pari a circa € 20.000,00 circa (come risultante da preventivo prodotto e trasmesso dalla stessa società all'Ente e conservato in atti del competente ufficio comunale);

- il Comune per parte propria, vista la volontà suddetta manifestata dalla società si è dichiarato disponibile a farsi carico di tutte le pratiche amministrative occorrenti per la realizzazione, installazione e messa in funzione del ridetto impianto; a mettere a disposizione porzione di area comunale per l'installazione del semaforo; ad assumersi le spese occorrenti per la manutenzione e il funzionamento dell'impianto stesso dopo la cessione gratuita del semaforo che consentirà il transito dei mezzi pesanti verso il terminal containers di proprietà della --- omissis... ---; nonché ad individuare e mettere a disposizione apposita area pubblica ( sita prima del sottopasso di Via Toscana) per consentire ai mezzi pesanti in uscita dal terminal di poter fare manovra in sicurezza e nel rispetto della sicurezza degli altri veicoli in circolazione, approntando tutti gli accorgimenti tecnici necessari a ciò ;
- la predetta ipotesi di soluzione transattiva stragiudiziale, è stata sottoposta alla Giunta Comunale con richiesta di indirizzo formulata dal Responsabile del Servizio Pianificazione e Patrimonio nonché del servizio LL.PP./manutenzione con prot. n. 6390 del 31.03.2021 ed ha ottenuto parere favorevole nella seduta del 01.04.2021 , ferma la necessità di sottoporre al Consiglio Comunale detta ipotesi, in quanto avente per oggetto l'acquisizione a titolo gratuito di impianto semaforico, cioè di un bene riconducibile alle forniture stradali da installare sul margine di strada comunale, quindi qualificabile come bene immobile stradale di proprietà comunale ( giusti i criteri ermeneutici emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale volti a distinguere beni mobili e immobili ai sensi dell'art. 812 c.c., che consentono di classificare gli impianti semaforici nella categoria dei beni immobili);
- Con delibera consiliare n. 133 del 30.09.2021 è stato espresso l'assenso alla proposta avanzata dalla soc. --- omissis... --- , riguardante l'impianto semaforico da acquisire a titolo gratuito al patrimonio immobiliare comunale dopo l'installazione e collaudo ( a cura spese dalla --- omissis... ---) ma con spesa manutentiva a carico dell'Ente oltre allo svolgimento degli adempimenti suddetti;
- con la predetta Delibera Consiliare è stato dato mandato alla Giunta comunale ed al Servizio competente di procedere con l'adozione degli atti necessari e conseguenti per l'attuazione della soluzione transattiva ipotizzata funzionale anche all'estinzione, a spese compensate, del giudizio Rgr n.1639/2019 pendente dinanzi al TAR Toscana sez. I .

**Considerato inoltre che:**

- il Comune di Collesalvetti e la --- omissis... ---. hanno valutato, ciascuna per parte propria, il rischio di soccombenza nel giudizio RGR n. 1639/2019 e che in considerazione di ciò hanno avviato e svolto le trattative sopra illustrate onde definire transattivamente la causa rgr 1639/2019 pendente dinanzi al TAR Toscana Sez. I;
- la --- omissis... --- con la sottoscrizione dell'accordo ipotizzato si è dichiarata disposta a formulare apposita istanza per far dichiarare cessata la materia del contendere e così estinguere il predetto Giudizio a spese integralmente compensate, qualora l'Ente, per parte propria si impegni, nel termine più breve possibile, a far installare l'impianto semaforico ( da acquistare e posizionare a cura e spese della società ricorrente) ad individuare un'area pubblica approntando tutti gli accorgimenti tecnici necessari per consentire ai mezzi pesanti superiori alle 3,5t di far manovra in uscita dal terminal al fine di passare dalla Via Toscana e non percorrere più il centro abitato di Stagno; a farsi carico di tutte le pratiche amministrative occorrenti fino al momento della cessione gratuita dell'impianto stesso;
- tale definizione transattiva è possibile, mediante il posizionamento e la messa in funzione dell'impianto semaforico che consentirà, ai mezzi pesanti, in particolare quelli provenienti dal terminal container sito in loc Mignattaio, di percorrere via Toscana fare manovra in area pubblica che l'Ente metterà a disposizione per

garantire la manovra in sicurezza dei mezzi pesanti e degli altri veicoli in transito, tornare al sottopasso per poi reimmettersi sui tratti viari che consentono l'accesso sulla SS1 Aurelia sia in direzione Grosseto che in direzione Firenze Genova, ed all'Ente di poter mantenere l'ordinanza di limitazione al transito dei mezzi pesanti superiori alle 3, 5 t. passanti dal centro abitato di stagno;

- l'attuazione della predetta soluzione transattiva opererà, anche a definitiva tacitazione della pretesa risarcitoria fatta valere dalla società ricorrente nei confronti del Comune di Collesalvetti ed azionata in relazione al provvedimento di diniego impugnato dinanzi al TAR, con la conseguenza che a seguito di conclusione dell'accordo transattivo tra la --- omissis... --- ed il Comune di Collesalvetti, il giudizio rgrn 1639/2019 sarà estinto con integrale compensazione delle spese;

**Preso atto che** in ragione della predetta proposta, è stato predisposto, lo schema di accordo (**ALL. B**) recante i contenuti stabiliti in esito alle trattative condotte per definire stragiudizialmente e transattivamente il giudizio rgr n. 1639/2019 con contestuale istanza a cura del ricorrente per far dichiarare cessata la materia del contendere rispetto al giudizio rgr n. 1639/2019 ed a tacitazione anche di ogni e qualsivoglia pretesa della --- omissis... --- verso il Comune di Collesalvetti per i danni paventati in ragione degli atti comunali impugnati;

**Rilevato che** la predetta soluzione transattiva come meglio formalizzata nello schema di accordo allegato (**ALL. B**) viene sottoposta oggi, con la presente proposta di deliberazione alla Giunta Comunale, per la valutazione e l'approvazione di competenza del medesimo organo;

**Visto** l'allegato schema di accordo transattivo (**ALL. B**) con il quale la--- omissis... --- ed il Comune di Collesalvetti, facendosi reciproche concessioni si dichiarano disposti a far cessare il giudizio pendente rgr n. 1639/2019 pendente presso il TAR Toscana Sez. I e quindi ad estinguerlo, giusta la definizione in via stragiudiziale e transattiva di ogni posizione fatta valere nell'ambito del predetto giudizio compresa quella di natura economica ;

**Preso atto:**

- del parere legale reso dall'ufficio Avvocatura civica (**ALL. E**) allegato quale parte integrante ed essenziale della presente proposta di deliberazione ma costituente allagato non oggetto di pubblicazione, con il quale l'avv. Elena Regoli legale che assiste l'Ente nel giudizio Rg r. n. 1639/2019 pendente dinanzi al TAR Toscana Sez. I, ha evidenziato compiutamente le ragioni che fondano la definizione stragiudiziale e transattiva nonché i vantaggi che l'Ente potrebbe conseguire tramite la conclusione dell'accordo transattivo ( di cui all' ALL. B) con la --- omissis... --- anziché giungere alla definizione del predetto giudizio amministrativo;

- delle considerazioni circa la legittimità e la convenienza, anche economica, del prospettato accordo transattivo rispetto a quanto chiesto in sede giudiziale dalla --- omissis... ---. al Comune di Collesalvetti;

**Rilevato che** le ragioni che inducono l'Ente ad approvare l'accordo transattivo allegato alla presente proposta di deliberazione sono sintetizzabili come di seguito:

1. Sotto il profilo della convenienza economica per l'ente vi è la possibilità di conseguire un vantaggio economico azzerare l'alea del giudizio Rgr n. 1639/2019 collegato all' eventuale annullamento del provvedimento comunale gravato ed al possibile conseguente accoglimento della pretesa risarcitoria avversaria oltre interessi e rivalutazioni oltre che la condanna al pagamento delle eventuali spese di lite;

2. Sotto il profilo della "res litigiosa" e del possibile esito del giudizio amministrativo rgr n. 1639/2019 pendente dinanzi al TAR Toscana Sez. I, l'accordo transattivo proposto consentirebbe di evitare, il probabile annullamento del provvedimento di diniego ex adverso gravato, quindi di mantenere in vigore la limitazione al transito dei mezzi pesanti nel centro abitato di Stagno ed evitare la conseguente possibile condanna a pagare il risarcimento preteso da parte ricorrente ( oltre interessi e rivalutazioni) stante le limitazioni subite per l'accessibilità al terminal container,

quale area oggetto di condono precedente, nonché di eliminare l'alea collegata all'esito del predetto giudizio amministrativo derivante dall'inquadramento giuridico e dall'interpretazione degli atti oggetto di giudizio;

3. L'accordo in questione eliminerebbe il rischio, in caso di condanna, di poter aggravare la situazione debitoria del Comune anche soltanto per interessi ed ulteriori spese legali;

**Rilevato inoltre che :**

- è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;

- l'accordo transattivo secondo la Giurisprudenza contabile:

I. non deve attenersi ad una mera situazione economica, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);

II. deve inerire a diritti patrimoniali disponibili;

III. deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

- secondo l'indirizzo espresso dalla Corte dei Conti del Piemonte sez. Regionale di controllo (Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR) *“Uno degli elementi che l'ente deve considerare per concludere una transazione è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali”*.

- come precisato nel parere reso dalla Sezione Umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 123 depositato in segreteria in data 24 settembre 2015, la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;

- il suddetto parere n. 123/2015 richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 *“Gestione nel sistema del bilancio”* approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

- l'Osservatorio, nel punto n. 104 citato, precisa: *“le transazioni presuppongono la decisione dell'Ente locale di pervenire a un accordo; dunque, l'Ente stesso può definire tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi dell'accordo. Potendo dunque definire il sorgere del debito e il momento del pagamento, l'Ente locale può seguire le normali procedure recate dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputarsi all'esercizio finanziario nel quale la spesa diviene esigibile, rispettando in tal modo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata”*;

- come indicato anche dal parere n. 4/2014 della sezione Ligure della Corte dei conti, *“la competenza alla definizione degli accordi transattivi, anche in considerazione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente; la competenza passerebbe alla Giunta comunale, ovvero al Consiglio comunale, quando la transazione inerisse a situazioni che implicano valutazioni non comprese nell'attività gestionale”*;

**Considerato che :**

- nel caso specifico, la competenza alla transazione, nel caso specifico è ricondotta alla Giunta comunale in quanto implica la decisione circa la possibilità di definire stragiudizialmente con transazione un contenzioso pendente per il quale, il ridetto organo, in precedenza ha deliberato la costituzione in giudizio dell'Ente, e che tale scelta rientra ai

sensi di quanto previsto dal vigente statuto comunale nelle competenze della Giunta Comunale, mentre è di competenza dirigenziale la sottoscrizione dell'accordo allegato alla presente proposta di deliberazione ;

**Visto:**

- lo schema di accordo transattivo allegato ( **ALL. B** ) alla presente proposta di deliberazione a formarne parte integrante ed essenziale;
- il parere legale reso dall'ufficio Avvocatura civica (**ALL. E** ) allegato quale parte integrante ed essenziale della presente proposta di deliberazione ma costituente allagato non oggetto di pubblicazione, con il quale l'avv. Elena Regoli legale che assiste l'Ente nel giudizio Rg r. n. 1639/2019 ha rappresentato i profili che fondano la convenienza a concludere l'accordo transattivo tra la --- omissis... --- ed il Comune di Collesalvetti con contestuale estinzione del giudizio R.G.r n. 1639/2019 pendente presso il TAR Toscana Sez. I ed a tacitazione di ogni pretesa oggetto di causa oltre che di ogni pretesa collegata e/o conseguente a quella dedotta in giudizio, con relativa eliminazione dell'alea sull'esito del giudizio amministrativo predetto;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno autorizzare alla sottoscrizione dell'atto transattivo definito nell'interesse del Comune di Collesalvetti, il Dott. Arch Leonardo Zinna, quale Funzionario apicale Responsabile del Servizio comunale " Urbanistica, Assetto del territorio, Patrimonio e Lavori pubblici ", in quanto i contenuti dell'accordo transattivo ( **ALL. B** ) riguardano aspetti legati all'assetto del territorio ed all'acquisizione al patrimonio comunale dell'impianto semaforico così come meglio indicato nell'accordo che dovrà essere sottoscritto dal Comune di Collesalvetti e dalla --  
- omissis... --- ;

**Visti altresì :**

- il Dlgs n. 267/2000 specificamente il disposto dell'art. 42, dell'art. 194 e dell'art. 239;
- Il codice civile all'art. 1965 c.c. e sg.
- lo Statuto comunale;
- Il Regolamento degli uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Responsabile Servizio comunale " Urbanistica, Assetto del territorio, Patrimonio e Lavori pubblici" e del Responsabile dei servizi finanziari in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed a quella contabile, ai sensi dell' art. 49 del D. lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

**Con voti unanimi espressi ai sensi di Legge,**

**DELIBERA**

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s'intende qui richiamata;

**1. Di prendere atto:**

- Che in pendenza del ricorso Rgrn. 1639/2019, la --- omissis... --- con nota prot. 5037 del 15.03.2021, al fine di favorire la più celere soluzione stragiudiziale del contenzioso amministrativo instaurato ed azzerare l'alea del giudizio promosso, si è offerta di acquisire un impianto semaforico, da cedere gratuitamente all'Ente una volta installato e collaudato a regola d'arte sostenendo una spesa complessiva pari a circa € 20.000,00 circa (come risultante da preventivo prodotto e trasmesso dalla stessa società all'Ente e conservato in atti del competente ufficio comunale), al fine di regolare a vantaggi del terminal di proprietà, il transito dei mezzi pesanti in ingresso ed in uscita dal ridotto terminal container sito in loc. Mignattaio ed evitare così il transito dei mezzi pesanti nel centro abitato di Stagno;

- il Comune per parte propria, vista la volontà suddetta manifestata dalla società e considerata l'alea del giudizio nonché il rischio di soccombenza collegato all'accoglimento della domanda dispiegata dalla ricorrente, si è dichiarato disponibile a farsi carico di tutte le pratiche amministrative occorrenti per la realizzazione, installazione e messa in funzione del ridetto impianto, nonché a mettere a disposizione apposita porzione di area comunale per l'installazione del semaforo, e ad assumersi le spese occorrenti per la manutenzione e il funzionamento dell'impianto stesso dopo la cessione gratuita del semaforo funzionale a consentire il transito dei mezzi pesanti verso il terminal containers di proprietà della Società --- omissis... ---, oltre a mettere a disposizione un'area pubblica ove, con gli opportuni accorgimenti tecnici, consentire ai mezzi pesanti in uscita dal terminal di poter far manovra in sicurezza garantendo anche quella degli altri vicoli in transito;
  - la predetta ipotesi di soluzione transattiva stragiudiziale è stata sottoposta al Consiglio comunale in quanto avente per oggetto l'acquisizione a titolo gratuito di impianto semaforico, cioè di un bene riconducibile alle forniture stradali da installare sul margine di strada comunale, quindi qualificabile come bene immobile stradale di proprietà comunale ( giusti i criteri ermeneutici emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale volti a distinguere beni mobili e immobili ai sensi dell'art. 812 c.c., che consentono di classificare gli impianti semaforici nella categoria dei beni immobili) ed ha ottenuto l'assenso dell'organo consiliare come da delibera n. 133 del 30.09.2021;
2. **Di richiamare** la Delibera di Consiglio comunale n. 133 del 30.09.2021 immediatamente esecutiva, con la quale il Comune ha espresso l'assenso alla proposta avanzata dalla --- omissis... ---, riguardante l'impianto semaforico da acquisire a titolo gratuito al patrimonio immobiliare comunale ed è stato dato mandato alla Giunta comunale ed al Servizio competente di procedere con l'adozione degli atti necessari e conseguenti per l'attuazione della soluzione transattiva ipotizzata funzionale ad estinguere, a spese integralmente compensate, il giudizio Rgr n.1639/2019 pendente dinanzi al TAR Toscana sez. I;
3. **Di prendere atto :**
- A. che** in fase di trattative, il Comune di Collesalvetti e la --- omissis... ---. hanno valutato, ciascuna per parte propria, il rischio di soccombenza nel giudizio RGR n. 1639/2019 e in considerazione di ciò hanno avviato e proseguito le trattative onde definire stragiudizialmente e transattivamente la causa rgr 1639/2019 pendente dinanzi al TAR Toscana Sez. I;
- B. che** la --- omissis... ---per parte propria, vuole azzerare il rischio che il TAR adito possa ritenere prevalente l'interesse pubblico dell'Ente a mantenere in vigore l'ordinanza gravata, quale provvedimento atto a salvaguardare il centro abitato di Stagno dal transito veicolare dei mezzi pesanti superiori alle 3,5t, ed ha prioritario interesse sia a potere accedere con i mezzi pesanti al compendio immobiliare sito in loc. Valle delle Mignatte ( ove ha sede l'attività di logistica svolta continuativamente, in base al condono edilizio di cui alla concessione edilizia n. 94/1793 del 27.06.1994) sia a poter definire celermente la controversia insorta con la società affittuaria del ridetto compendio, trattandosi di controversia la cui definizione dipende da quella del giudizio Rgrn 1639/2019 pendente dinanzi alla prima sezione del TAR Toscana, e che per tali ragioni si è dichiarata disposta ad acquistare e far installare a propria cura e spese l'impianto semaforico da cedere gratuitamente al Comune;
- C. che** l'Ente per parte propria, vuole scongiurare sia il rischio del possibile annullamento degli atti gravati dalla società ricorrente in ragione del condono che ha interessato il terminal containers (come da concessione edilizia n. 94/1793 del 27.06.1994) sia l'eventuale conseguente condanna al risarcimento del danno ex adverso preteso che il Giudice adito potrebbe disporre in conseguenza dell'annullamento degli atti gravati dalla ricorrente,

con l'obiettivo prioritario di mantenere in vigore i provvedimenti di limitazione al traffico dei mezzi pesanti già vigenti (Nota prot. n. 0019611 del 07.10.2019 e gli atti presupposti ex adverso impugnati) onde salvaguardare la sicurezza degli abitanti di Stagno ed evitare il considerevole aggravio nella circolazione veicolare nel centro della frazione suddetta, specialmente quello determinato dal transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5t. Per tali ragioni, il Comune si è dichiarato disposto a prendere in carico l'impianto semaforico che la --- omissis... --- vuole acquistare, installare e cedere gratuitamente all'Ente ed a farsi carico di adottare le misure occorrenti affinché i mezzi pesanti in uscita del terminal container, dopo il sottopasso possano fare manovra in sicurezza su area pubblica per reimmettersi in direzione sottopasso e da lì procedere verso la SS1 Aurelia sia in direzione Grosseto che in direzione Firenze Genova senza passare dal centro abitato di Stagno.

**D.** Del parere legale riservato reso dall'avvocatura civica dell'Ente (**ALL. E**) allegato quale parte integrante ed essenziale alla presente proposta di Deliberazione, ma non oggetto di pubblicazione, nonché delle ragioni illustrate nel predetto parere circa la convenienza dell'accordo transattivo concluso, che fonda e giustifica l'estinzione del ricorso Rgr n.1639/2019 che sarà ottenuta con apposita istanza di parte ricorrente affinché il TAR adito dichiari cessata la materia del contendere a spese integralmente compensate e con adesione, senza nulla opporre da parte dell'amministrazione resistente a tale definizione.

4. **Di approvare** lo schema di accordo transattivo allegato alla presente deliberazione (**ALL. B**) e le relative rappresentazioni cartografiche allegate alla presente deliberazione indicanti i luoghi di posizionamento dell'impianto semaforico, la viabilità in uscita ed in accesso al terminal container sito in Loc. Mignattaio (**ALL. TI: C, C1, D1, D2, D3**);

5. **Di prendere atto** che:

- Il Comune di Collesalvetti e la --- omissis... ---, **ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano** a depositare presso il TAR Toscana Sez. I, gli atti processuali occorrenti all'estinzione del Giudizio R.g.r. 1639/2019, prima dell'udienza pubblica che l'illustrissimo TAR Toscana Sez. I fisserà a breve per la trattazione del giudizio in questione;
- Il Comune di Collesalvetti e la --- omissis... ---, **si obbligano reciprocamente**, in ragione di quanto pattuito con l'accordo transattivo di cui all' ALL. B, ad estinguere, a spese interamente compensate, il giudizio pendente dinanzi al TAR Toscana R.g. 1639/2019 dandosi reciprocamente atto che, con la sottoscrizione dell'accordo allegato, cessa la materia del contendere.
- Il Comune di Collesalvetti e la Soc. SOC. 8 INVESTMENT S.R.L.U **concordemente e reciprocamente dichiarano**, che con l'adempimento delle prestazioni assunte con l'accordo allegato alla presente proposta di deliberazione, null'altro hanno a pretendere ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e dei rapporti in premessa meglio descritti e dedotti nel giudizio rgr n. 1639/2019 pendente dinanzi alla Sez. I del TAR Toscana, restando così transatti tra le medesime parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa ed oggetto del Giudizio Rgr 1639/2019 pendente dinanzi al TAR Toscana sez. I.

6. **Di autorizzare:**

- il Comune di Collesalvetti in persona del Sindaco P.t., per il tramite dell'Avv. Elena Regoli che rappresenta e difende l'Ente nella causa Rgr n. 1639/2019 a procedere, senza nulla opporre, con tutti gli atti occorrenti all'estinzione del ridetto giudizio per cessata materia del contendere e spese integralmente compensate, il tutto secondo quanto stabilito nello schema di accordo (**ALL. B**) che si approva con la presente delibera;

- alla sottoscrizione dell'atto transattivo approvato con la presente deliberazione ( **ALL. B**) nell'interesse del Comune di Collesalvetti, il Dott. Arch Leonardo Zinna , quale Funzionario apicale Responsabile del Servizio comunale “ Urbanistica ed assetto del territorio” dando atto che l'accordo transattivo sarà perfezionato con scambio di corrispondenza a mezzo PEC;

7. **Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile** con apposita votazione espressa nei modi di Legge, stante l'urgenza di provvedere alla celere estinzione del Giudizio R.g.r. 1639/2019 della data di udienza che il TAR Toscana Sez. I fisserà a breve.

Oggetto:	TAR Toscana Sez. I rgr.1639/2019 - Autorizzazione alla definizione stragiudiziale. Approvazione schema di accordo e determinazioni conseguenti
----------	--

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**Collesalveti, lì: 14/06/2022**

**Il Responsabile del servizio  
F.to ZINNA LEONARDO**

---

**RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, lì 17/06/2022

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
f.to Alessandra Zambelli**

---

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
f.to Ing. Adelio ANTOLINI

Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

### **PUBBLICAZIONE**

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.715 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, lì 24/06/2022

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

---

### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000;

Collesalveti, lì 24/06/2022

Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

---

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs n. 267/000.

Collesalveti, lì 24/06/2022

Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO